

Il primo motivo verte sull'errata interpretazione da parte del Tribunale dell'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione⁽¹⁾. La Commissione non avrebbe permesso al comitato di esaminare, entro i termini impartiti, tutti gli elementi necessari, ivi compreso il tasso delle restituzioni, al fine di emettere il suo parere sul progetto di regolamento.

Il secondo motivo verte sull'errata interpretazione dell'articolo 164, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM)⁽²⁾. La ricorrente fa valere in particolare che erroneamente il Tribunale ha qualificato come «strumento agricolo periodico» il regolamento di esecuzione n. 689/2013.

Il terzo motivo verte sul difetto di giustificazione o sulla carenza di motivazione del regolamento di esecuzione n. 689/2013 e, in particolare, sulla qualificazione come «regolamento standard» e sulla motivazione della fissazione a «zero» del tasso delle restituzioni. La modalità di determinazione dei tassi delle restituzioni esulerebbe inoltre dal sindacato giurisdizionale. La motivazione della sentenza impugnata relativa alla diminuzione progressiva dei tassi delle restituzioni sarebbe contraddittoria.

Il quarto motivo verte sulla violazione di legge o su un manifesto errore di valutazione, in quanto il Tribunale non avrebbe interpretato correttamente i criteri dell'articolo 164, paragrafo 3, del regolamento n. 1234/2007. Il Tribunale avrebbe, infatti, convalidato, per alcuni criteri, la presa in considerazione discrezionale e immotivata da parte della Commissione del periodo di riferimento 2009-2013, vale a dire di un periodo estremamente lungo e remoto, anziché del 2013, come previsto dalle disposizioni pertinenti e in particolare dall'articolo 164, paragrafo 3, lettera a), del regolamento n. 1234/2007. Il Tribunale sarebbe altresì incorso in un manifesto errore di valutazione nel considerare, in particolare, che la differenza di prezzo del pollame brasiliano non avrebbe comportato la necessità di restituzioni all'esportazione per garantire l'equilibrio del mercato del pollame dell'Unione europea e uno sviluppo naturale sul piano del prezzo e degli scambi. Infine, il Tribunale ha riconosciuto che la Commissione era incorsa in errore, in quanto aveva sollevato dinanzi ad esso argomenti diversi da quelli presentati dinanzi al comitato di gestione.

⁽¹⁾ GU L 196, pag. 13.

⁽²⁾ GU L 55, pag. 13.

⁽³⁾ GU L 299, pag. 1.

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Dioikitiko Protodikeio Thessalonikis (Grecia) il
1° aprile 2016 — Ovidiu-Mihaita Petrea/Ypourgos Esoterikon kai Dioikitikis Anasygrotisis**

(Causa C-184/16)

(2016/C 211/43)

Lingua processuale: il greco

Giudice del rinvio

Dioikitiko Protodikeio Thessalonikis

Parti

Ricorrente: Ovidiu-Mihaita Petrea

Resistente: Ypourgos Esoterikon kai Dioikitikis Anasygrotisis

Questioni pregiudiziali

- 1) Se gli articoli 27 e 32 della direttiva 2004/38/CE⁽¹⁾, in combinato disposto con gli articoli 45 TFUE e 49 TFUE e alla luce dell'autonomia procedurale degli Stati membri nonché dei principi del legittimo affidamento e della buona amministrazione, debbano essere interpretati nel senso che impongono — o nel senso che consentono — la revoca dell'attestato di iscrizione quale cittadino dell'Unione europea già rilasciato, a norma dell'articolo 8, paragrafo 1, del decreto presidenziale n. 106/2007, a cittadino di altro Stato membro e l'adozione, nei confronti del medesimo, di un provvedimento di rimpatrio dal territorio dello Stato ospitante, allorché tale cittadino, pur essendo iscritto nella lista nazionale degli stranieri indesiderati con il provvedimento del divieto d'ingresso per motivi di ordine pubblico e di pubblica sicurezza, abbia fatto nuovamente ingresso nello Stato membro in questione e ivi avviato attività d'impresa senza chiedere la revoca del divieto d'ingresso conformemente alla procedura di cui all'articolo 32 della direttiva 2004/38, considerando quest'ultimo (il divieto d'ingresso) come un autonomo motivo di ordine pubblico che giustifica la revoca dell'attestato di iscrizione di un cittadino di uno Stato membro.

- 2) In caso di risposta affermativa alla questione precedente, se detta fattispecie possa essere equiparata a un soggiorno irregolare del cittadino dell'Unione europea sul territorio dello Stato ospitante, così da permettere l'adozione, ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2008/115/CE⁽²⁾, di una decisione di rimpatrio da parte dell'organo competente per la revoca dell'attestato di iscrizione quale cittadino dell'Unione, e ciò benché, da un lato, l'attestato di iscrizione non costituisca, come comunemente ammesso, titolo per un soggiorno regolare nel paese e, dall'altro, la direttiva 2008/115 si applichi *ratione personae* unicamente ai cittadini di paesi terzi.
- 3) In caso di risposta negativa alla medesima questione, se la revoca, per motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza, dell'attestato di iscrizione di un cittadino di altro Stato membro, attestato che non costituisce titolo per un soggiorno regolare nel paese, e l'adozione, nei confronti di tale cittadino, di un provvedimento di rimpatrio — disposte contestualmente dalle autorità nazionali competenti nell'esercizio dell'autonomia procedurale dello Stato membro ospitante — possano essere considerate, secondo una corretta interpretazione del diritto, come un unico atto amministrativo di espulsione amministrativa ai sensi degli articoli 27 e 28 della direttiva 2004/38, soggetto a sindacato giurisdizionale alle condizioni previste da tali ultime disposizioni, che stabiliscono un modo solo, all'occorrenza, di allontanamento amministrativo dei cittadini UE dal territorio dello Stato membro ospitante.
- 4) Tanto in caso di risposta affermativa quanto in caso di risposta negativa alla prima e alla seconda questione, se sia in contrasto con il principio di effettività una prassi giurisprudenziale nazionale consistente nel vietare alle autorità amministrative e, di conseguenza, ai giudici competenti interessati di controllare, nel contesto della revoca dell'attestato di iscrizione quale cittadino dell'Unione europea o dell'adozione del provvedimento di allontanamento dal territorio dello Stato membro ospitante per il fatto che nei confronti del cittadino di altro Stato membro vige un provvedimento di divieto d'ingresso in detto (primo) Stato membro, se, in sede di adozione della stessa decisione di divieto d'ingresso, siano state rispettate le garanzie procedurali sancite agli articoli 30 e 31 della direttiva 2004/38.
- 5) In caso di risposta affermativa alla questione precedente, se dall'articolo 32 della direttiva 2004/38 discenda per le autorità amministrative competenti dello Stato membro l'obbligo di notificare comunque al cittadino interessato di altro Stato membro la decisione di allontanarlo in una lingua che egli comprenda, affinché tale cittadino possa esercitare efficacemente i diritti procedurali che gli derivano dalle predette disposizioni della direttiva, quand'anche il medesimo non abbia avanzato una richiesta in tal senso.

(1) Direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri (GU L 158 del 30.4.2004, pag. 77).

(2) Direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (GU L 348 del 24.12.2008, pag. 98).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Högsta förvaltningsdomstolen (Svezia) il 4 aprile 2016 — Boguslawa Zaniewicz-Dybeck/Pensionsmyndigheten

(Causa C-189/16)

(2016/C 211/44)

Lingua processuale: lo svedese

Giudice del rinvio

Högsta förvaltningsdomstolen

Parti

Ricorrente: Boguslawa Zaniewicz-Dybeck

Resistente: Pensionsmyndigheten

Questioni pregiudiziali

- 1) Se le disposizioni di cui all'articolo 47, paragrafo 1, lettera d), del regolamento n. 1408/71⁽¹⁾ vadano interpretate nel senso che, nel calcolare la pensione garantita svedese, si possa attribuire ai periodi di assicurazione compiuti in un altro Stato membro un valore previdenziale che corrisponde al valore medio dei periodi compiuti in Svezia, allorché l'autorità competente applica un calcolo pro rata ai sensi dell'articolo 46, paragrafo 2, di detto regolamento.